

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 8

Adunanza 28 febbraio 2006

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CINTANO - VARIANTE PARZIALE N. 2
AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 147 – 56594/2006

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Cintano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato con Deliberazione G. R. n. 98 - 20653 del 09/01/1982 e successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con Deliberazione G. R. n. 11 - 26302 del 21/12/1998;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 3 del 24/01/2006, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 31/01/2006 (*prat. n. 11/2006*), per il pronunciamento di compatibilità di sua competenza previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 260 abitanti nel 1971, 234 abitanti nel 1981, 265 abitanti nel 1991 e 234 abitanti nel 2001;
- superficie territoriale di 531 ettari di montagna. La conformazione fisico – morfologica evidenzia 22 ettari del territorio comunale con pendenze inferiori ai 5°, 259 ettari con

pendenze comprese tra 5 e 20° e, infine, 250 ettari con pendenze superiori a 20°. È, altresì, caratterizzato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 358 ettari (circa il 67 % del territorio comunale);

- sistema residenziale: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2 del P.T.C.);
- risulta compreso nel *Circondario Ivrea*, sub-ambito “*Area Castellamonte*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- fa parte con i comuni di Borgiallo, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova e Collettero Castelnuovo della Comunità Montana “*Valle Sacra*”;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 122 Comuni, a 5 Comunità Montane e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ivrea ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
- è attraversato dalla Strada Provinciale n. 59 e n. 60;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è attraversato dalle acque pubbliche del Rio Crose, del Rio della Verna, del Rio Rondonera, del Torrente Piova e del Rio Vernetto;
- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia 13 ettari, circa, del territorio comunale interessati da frane quiescenti areali;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 24/01/2006 di adozione, finalizzati a rilocalizzare parte delle aree residenziali di completamento, parte di un'area produttiva di nuovo impianto e di un'area a servizi afferente gli insediamenti produttivi;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.I. vigente:

- inserimento cartografico della fascia di rispetto stradale per le strade di tipo F (di larghezza pari a 20 metri) come indicato dal Codice della strada, e relativo regolamento di attuazione;
- rilocalizzazione di una quantità di area residenziale di completamento “*R4/1*” (di superficie pari a 4.515 mq) in zone contigue a quelle urbanizzate;
- contestuale stralcio delle aree residenziali: “*CI 1*” (di superficie pari a 2.865 mq) e “*CI 4*” (di superficie pari a 1.650 mq) che assumono, rispettivamente, destinazione agricola e agricola di salvaguardia ambientale;
- rilocalizzazione di un'area produttiva di nuovo impianto “*P5*” (di superficie pari a 3.666 mq) all'interno del medesimo lotto, in zona contigua a quella di nuovo impianto;
- rilocalizzazione di un'area per attrezzature afferenti gli insediamenti produttivi e terziari “*Sp*” (di superficie pari a 896 mq) nel rispetto dell'art. 15.8 delle norme di attuazione del Piano;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con

deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/03/2006;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 20/02/2006;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I. del Comune di Cintano, adottato con deliberazione del C.C. n. 3 del 24/01/2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;

3. di trasmettere al Comune di Cintano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta